

COMUNE DI BASSIGNANA

(Provincia di Alessandria)

**BOZZA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE, PER IL
PERIODO DI ANNI ... – C.I.G. ... - SOCIETA' ...**

L'anno _____, addì del mese di alle ore

nella casa comunale di Bassignana,

PREMESSO che:

- il Comune di Bassignana ha inteso realizzare, attraverso la gestione del proprio Centro sportivo comunale, finalità di promozione e potenziamento della pratica di attività sportive, sociali ed aggregative;
- il Centro Sportivo è sito in Comune di Bassignana - Strada del Porto e risulta così strutturato:
 - n. 2 piscine
 - edificio bar
 - 3 campi da tennis di cui uno permanentemente coperto
 - 1 campo da beach volley
 - 1 campo di beach soccer
 - relativi spazi di servizi
 - spogliatoi tennis e piscina
 - servizi igienici dedicati per tennis e piscina
 - accessi aree adiacenti agli impianti;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ____ è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento della concessione di cui in oggetto il Geom. _____,

dipendente di questo Ente, e sono stati approvati gli elaborati progettuali appositamente redatti a disciplina della medesima;

- che con determinazione a contrarre del responsabile del servizio _____ n. _____ in data _____, è stato stabilito di procedere ad affidamento in concessione della gestione del Centro Sportivo Comunale mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 120/2020 e s.m.i.;
- con determinazione n. ____ in data _____ la concessione di cui in oggetto è stata affidata a _____, con sede in _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA I SOTTOSCRITTI

....., nato a il, Responsabile,
il quale agisce in questo atto in nome, conto ed interesse del Comune di Bassignana, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. C) della Legge 267/2000;

E

Sig., nato a il, il quale interviene nel presente atto in qualità di (concessionario) del con sede in n. - Cod. Fis.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa narrativa costituisce parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 1 - FINALITA'

Il Concessionario dovrà realizzare una conduzione economica che miri allo sviluppo autofinanziato degli impianti e che produca una gestione senza oneri a carico del Comune.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La concessione ha per oggetto il servizio di gestione e conduzione dell'impianto sportivo comunale sito in Bassignana, Strada del Porto, come meglio individuato nel Capitolato gestionale e relativi allegati, facente parte integrante e sostanziale della presente convenzione anche se non materialmente accluso, che si intende qui interamente richiamato, e che la Società dichiara espressamente di conoscere.

Sono a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria e la riqualificazione, come meglio specificato nel capitolato gestionale sopra richiamato.

Il Concessionario deve garantire, altresì, direttamente o tramite gestore, il Servizio di somministrazione di alimenti e bevande nei locali destinati a bar all'interno dell'impianto.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE E CONSEGNA

La concessione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione o della consegna degli impianti (se precedente) e durata pari ad anni sei (6), con possibilità di rinnovo per ugual periodo previo accordo tra le parti.

È escluso ogni rinnovo tacito.

Il concessionario dovrà dare avvio alla stagione estiva entro il mese di giugno 2023.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il corrispettivo della concessione corrisponde unicamente al diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi stessi. A tal fine al

concessionario competeranno tutte le entrate derivanti dalle attività che lo stesso porrà in essere in vigore del contratto di concessione.

Il concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Comunale, per la gestione dell'impianto, il canone annuo di Euro _____ (euro _____) oltre IVA, come risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

Il canone sarà soggetto a rivalutazione a decorrere dal secondo anno sulla base delle variazioni dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il canone dovrà essere versato con le seguenti modalità: _____.

Il ritardato pagamento del canone comporterà l'applicazione degli interessi legali, mentre il mancato pagamento di due rate consecutive comporterà l'automatica risoluzione della convenzione.

Eventuali contestazioni inerenti la interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione e del Capitolato gestionale non possono in nessun caso dare luogo al mancato versamento del canone nei termini stabiliti.

Il concessionario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Concessionario, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010, n. 136, i bonifici bancari o postali relativi alla presente commessa, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG) Il contratto verrà risolto immediatamente nel caso in cui una qualsiasi transazione di cui alla legge 13.8.2010, n. 136, della quale venga a conoscenza questa Stazione appaltante, sia stata eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa. Troveranno inoltre applicazione le misure sanzionatorie di cui all'art. 6, della medesima legge 13.8.2010, n. 136.

ARTICOLO 5 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE

Il Concessionario, nell'impegnarsi a gestire e mantenere in costante efficienza e sicurezza l'impianto, con la firma della convenzione si assume la gestione e la conduzione del centro sportivo comunale e sarà quindi responsabile sotto tutti gli aspetti di legge.

Il Concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni, che venissero causati a terzi o a cose di terzi, nel corso di tutte le attività ammesse e riconducibili alla responsabilità diretta del Concessionario.

In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna dell'impianto, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso di detto impianto graverà sul Concessionario che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve.

ARTICOLO 6 - USO DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è nominato custode dell'impianto; a lui spetta il diritto prioritario all'utilizzo della struttura.

Il concessionario è responsabile del corretto uso dell'impianto e sarà responsabile anche del comportamento degli utenti in genere.

ARTICOLO 7 – UTENZE E TASSA RACCOLTA RIFIUTI

Il Concessionario assume a proprio carico tutte le spese di acqua potabile, depurazione e fognatura, energia elettrica, gas metano, telefono e provvederà a propria cura e spese alla stipula dei contratti per l'uso delle forniture con gli enti erogatori entro un mese dalla stipula della Convenzione (ovvero dal verbale di consegna dell'impianto se precedente).

Rientrano altresì tra le spese a carico del Concessionario le seguenti voci:

- raccolta rifiuti
- pulizie ordinarie e straordinarie
- disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazione, etc.
- vigilanza attiva e passiva dell'intero complesso
- prestazioni e forniture Ditte esterne per manutenzioni
- spese derivanti da ogni altro onere gestionale non espressamente indicato.

Si precisa che i locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande (bar) sono assoggettati alla tassazione TARI secondo vigente normativa. Pertanto, il Concessionario, ovvero il titolare dell'attività, dovrà presentare agli uffici competenti la denuncia a decorrere dalla data di inizio attività.

ARTICOLO 8 – REGOLAMENTO DI UTILIZZO ED ORARI DI APERTURA

Il Concessionario dovrà redigere, entro l'inizio della prima stagione estiva, un regolamento di utilizzo della struttura che individui le procedure per la prenotazione dei campi, i divieti, le norme comportamentali e gli orari. Il

regolamento dovrà essere trasmesso all'Amministrazione per la relativa presa d'atto.

Gli orari di apertura saranno articolati su 7 giorni settimanali (fatte salve deroghe per iniziative e manifestazioni) con possibilità di una o due mezze giornate di chiusura per riposo settimanale. Ogni variazione dell'orario di apertura di cui sopra ed eventuali aperture straordinarie dovranno essere comunicate all'Amministrazione con almeno giorni di anticipo.

Il servizio bar osserverà obbligatoriamente almeno l'orario di apertura di tutte le strutture prettamente sportive, in quanto ad esse accessorio.

L'Amministrazione Comunale potrà esprimere un parere vincolante sull'adozione del regolamento e su ogni eventuale successiva modifica.

Per tutto quanto non indicato nel presente articolo, si fa espresso riferimento al Capitolato gestionale, art. 16.

ARTICOLO 9 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Il concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e periodica degli impianti oggetto della presente concessione secondo le indicazioni contenute all'art. 11 del Capitolato gestionale, atta a far sì che gli stessi vengano riconsegnati all'Amministrazione Comunale, al termine della concessione, in perfetto stato di efficienza e funzionalità, tenuto conto del naturale deperimento dovuto al tempo ed all'uso secondo norma del codice civile.

Sono a carico del Concessionario, inoltre, gli adempimenti di cui alla L. 81/2008 per quanto applicabili relativamente al personale dipendente e/o alle imprese impiegate per la realizzazione di detti interventi di manutenzione ordinaria. Relativamente a detti interventi, nonché a quelli migliorativi offerti

in sede di gara, il Concessionario è, a tutti gli effetti, committente, ed è pertanto tenuto a vigilare, per quanto di competenza, sulla esecuzione in sicurezza e a regola d'arte dei lavori commissionati.

La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione e rinnovamento delle finiture degli edifici e delle attrezzature e tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza ed in stato decoroso gli edifici, gli impianti e le attrezzature in uso al concessionario che, nel godimento del complesso sportivo assegnato, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

All'art. 11 del Capitolato gestionale sono elencate, a titolo esemplificato e non esaustivo, le tipologie di interventi manutentivi.

ARTICOLO 10 – NUOVI INVESTIMENTI

La concessione degli impianti sportivi in oggetto prevede altresì la realizzazione di interventi tesi alla riqualificazione e valorizzazione della struttura, proposti dal Concessionario in sede di gara, a sua cura e spesa.

Tali interventi dovranno essere completati entro 24 mesi dalla stipula della Convenzione (o dalla consegna dell'impianto se precedente), salvo diverso accordo con l'Amministrazione comunale.

Il Concessionario dovrà produrre al Comune di Bassignana le certificazioni relative ai materiali utilizzati, i certificati di corretta posa, le fatture quietanzate di fornitura materiali e installazione a regola d'arte e, ove necessario, i certificati di collaudo.

Sono tassativamente esclusi gli interventi in economia.

Gli interventi dovranno essere realizzati, con oneri a totale carico del concessionario, secondo la tempistica indicata nell'offerta presentata in sede

di gara e comunque non oltre il termine suindicato, da operatori competenti e qualificati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia, sulla base della tipologia e caratteristica delle opere da attuare.

Per tutto quanto non indicato nel presente articolo, si fa espresso riferimento al Capitolato gestionale, art. 8.

ARTICOLO 11 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria rimane a carico del concedente fatta eccezione per gli eventuali nuovi interventi realizzati a scelta del Concessionario. Qualora si verificasse la necessità di interventi causati da eventi straordinari a tutela di cose e persone, il Concessionario dovrà segnalarla tempestivamente all'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 12 – ATTIVITA' SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Il Concessionario è tenuto all'attivazione di un esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande almeno di Tipologia 1, secondo la classificazione stabilita del D.P.G.R. n. 2/R del 3 marzo 2008.

L'attivazione del suddetto esercizio, che NON sarà vincolata ai soli fruitori della struttura ma liberamente aperta al pubblico, è soggetta alla vigente normativa in materia, con particolare riferimento alla L.R. n.38 del 29 dicembre 2006 e s.m.i. ed alla Deliberazione di Giunta Regionale 8 febbraio 2010 n. 85-13268 e s.m.i..

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli adempimenti in materia amministrativa ed igienico sanitaria previsti dalle vigenti normative per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta

Regionale 8 febbraio 2010 n. 85-13268 e s.m.i.

L'attività di somministrazione dovrà essere attivata, salvo casi di forza maggiore, entro 3 (tre) mesi dalla consegna della struttura e dovrà essere mantenuta aperta con l'orario della struttura. Il concessionario dovrà garantire il servizio anche durante gli orari di attività dei settori tennis, beach volley e beach soccer. Il gestore del servizio avrà diritto annualmente ad una chiusura di 15 giorni consecutivi da concordarsi con l'Amministrazione Comunale a minor impatto sulle attività previste nel centro sportivo.

Il gestore dell'attività di somministrazione non potrà trasferire in altri locali o vendere l'attività pena la risoluzione del contratto di concessione. E' altresì fatto divieto sub – concedere ulteriormente l'attività di somministrazione.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei locali e le modalità di svolgimento dell'attività, si rimanda all'art. 7 del Capitolato gestionale.

ARTICOLO 13 – OBBLIGO GRATUITA'

Oltre a quanto previsto all'art. 10 del Capitolato gestionale, l'obbligo di gratuità del servizio viene esteso:

- a) alle scuole di Bassignana, in orario scolastico e sotto il diretto controllo degli insegnanti, le quali potranno accedere gratuitamente agli impianti. In tal caso le scuole stesse dovranno provvedere direttamente a prendere accordi con il Concessionario, contattandolo con sufficiente anticipo. Gli utenti saranno responsabili solidalmente di ogni danno arrecato alle strutture in caso di utilizzo improprio;
- b) a quelle iniziative organizzate direttamente dal Comune di Bassignana, calendarizzate a minor interferenza con le attività a ricavo per il Concessionario e con un preavviso di almeno 15 giorni.

ARTICOLO 14 – TARIFFE

Il Concessionario è autorizzato a riscuotere le tariffe per l'utilizzo degli impianti e gli introiti derivanti dalla riscossione saranno completamente riconosciuti nei ricavi di sua spettanza.

Ferme restando le riduzioni e le agevolazioni previste nel capitolato, il Concessionario deve applicare le tariffe proposte e concordate con l'Amministrazione comunale alle quali deve essere data adeguata pubblicità all'ingresso ed all'interno degli impianti anche con strumenti elettronici a pannelli luminosi, sui siti internet (anche del concedente).

L'attività svolta presso gli Impianti Sportivi Comunali non potrà assumere la connotazione di circolo privato. Il concessionario potrà proporre tessere associative, ma la proposta non potrà avere carattere di obbligatorietà. Dovrà restare impregiudicata la libera scelta di adesione da parte dell'utente.

Lo stesso criterio dovrà essere adottato per le procedure di prenotazione dei campi da gioco, di cui all'articolo 16 del Capitolato, che non dovranno evidenziare discriminazioni tra associati e non associati.

Le tariffe in vigore e le modalità di prenotazione degli impianti nonché il regolamento di utilizzo del complesso polisportivo dovranno essere affissi in più punti ed in modo chiaro e leggibile;

Le entrate da tariffa sono riscosse direttamente dal Concessionario, così come tutte le altre legate a corsi, servizi e manifestazioni organizzati dal Concessionario all'interno dell'impianto sportivo, nel rispetto di tutte le normative in materia di autorizzazioni, imposte e altri oneri derivanti dalle attività.

L'ingiustificato mancato pagamento delle tariffe di utilizzo da parte degli

utenti costituirà elemento valido per il diniego da parte del Concessionario di accesso agli impianti per inadempimento.

ARTICOLO 15 – DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ANNUALMENTE AL COMUNE DI BASSIGNANA

La documentazione da trasmettere è dettagliatamente individuata nel Capitolato gestionale, con particolare riferimento al suo articolo 28.

ARTICOLO 16 - ASSICURAZIONI E POLIZZE

Il concessionario è responsabile del centro sportivo comunale, per quanto riguarda la gestione, l'uso, il funzionamento e la conservazione in buona efficienza, dell'incolumità delle persone che vi accedono, nonché dei rapporti con gli utenti, con il personale e con i terzi, sollevando il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità diretta o indiretta dipendente dalla presente concessione.

Il concessionario risponde direttamente dei danni alle persone o cose comunque provocati nell'esecuzione delle attività oggetto della concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compenso da parte del Comune; sarà inoltre responsabile di ogni danno complessivamente derivante da incuria, trascuratezza, o colpa, per i quali dovrà provvedere ai ripristini necessari.

Il concessionario, all'uopo, ha stipulato apposite polizze assicurative a copertura dei rischi e delle responsabilità derivanti dagli obblighi contrattuali, dall'attività esercitata e dalla conduzione degli impianti, dalle prestazioni del personale dipendente, associato, collaboratore o volontario che a qualunque titolo presti opera negli impianti concessi, che si obbliga a mantenere valide ed efficaci per tutta la durata della presente concessione.

In specifico, il concessionario ha presentato:

- Cauzione definitiva di cui all'art 103 del codice dei Contratti dell'importo di € _____ (euro _____), a mezzo polizza fideiussoria n. _____ rilasciata in data _____ da _____ Agenzia di _____;
- Polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) n. _____ rilasciata in data _____ da _____ Agenzia di _____ con scadenza _____;
- Polizza assicurativa a copertura dei casi di responsabilità ai termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del codice civile per danni materiali e diretti cagionati ai beni strumentali oggetto della presente concessione n. _____ rilasciata in data _____ da _____ Agenzia di _____ con scadenza _____;

Nel caso in cui il Concessionario si avvalga di volontari è tenuto a dimostrare, anche nel decorso della concessione, all'Amministrazione comunale di essere in possesso di adeguate coperture assicurative previste come da normativa vigente contro gli infortuni e le malattie, connesse allo svolgimento delle attività stesse.

Il concessionario si impegna, inoltre, a presentare, prima dell'avvio dei lavori offerti in sede di gara, Garanzia e Polizza lavori (CAR) come meglio indicato all'art. 17, punto 5) del Capitolato gestionale.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dal concessionario, non esonerano il medesimo dalle responsabilità di qualunque

genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Prima dell'avvio del servizio e ad ogni scadenza annuale della/e polizza/e sopra richiamata/e è fatto obbligo al concessionario di produrre all'ufficio competente dell'Amministrazione Comunale idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza della presente concessione, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.

Il concessionario è in ogni caso l'unico e solo responsabile del rinnovo annuale delle polizze per tutta la durata della concessione.

Per tutto quanto non indicato nel presente articolo, si fa espresso riferimento al Capitolato gestionale, art. 17.

ARTICOLO 17 - CONSEGNA E RESTITUZIONE DELLA STRUTTURA

All'atto della consegna degli impianti è redatto un verbale in contraddittorio tra il Comune di Bassignana e il Concessionario. Tale verbale individua la consistenza degli impianti e delle attrezzature ed il loro stato di conservazione. Successivi ampliamenti delle strutture o implementazioni di attrezzature eseguite dalla proprietà in corso di convenzione, saranno oggetto di integrazione del predetto verbale con le medesime modalità di redazione; Alla scadenza contrattuale gli impianti e le strutture dovranno essere restituiti al Concedente liberi da persone o cose.

All'atto della restituzione degli impianti verranno verificati il verbale originario e le eventuali successive integrazioni per appurare che lo stato delle

strutture ed attrezzature risponda alla normale usura del tempo. Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario l'obbligo del risarcimento dello stesso.

La restituzione degli impianti anticipata dall'interruzione del rapporto di convenzione prima della scadenza prestabilita, per impossibilità soggettiva di proseguire nella gestione, dovrà dare alla proprietà i tempi tecnici per procedere ad un nuovo affidamento. Viene individuato il periodo minimo di 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interruzione del rapporto di convenzione comporterà sempre l'incameramento della cauzione definitiva; inoltre, il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti del concedente con riferimento ai costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti e le opere realizzate verranno acquisite al patrimonio dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 18 - PENALITA'

Per quanto riguarda le penalità si fa espresso rinvio al Capitolato gestionale, al suo articolo 19.

ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

Per quanto riguarda le cause di risoluzione anticipata della presente convenzione, si fa espresso rinvio al Capitolato gestionale, al suo articolo 22.

ARTICOLO 20 - CESSAZIONE E REVOCA

La concessione cessa nelle ipotesi previste dall'articolo 176, c 1 del D.Lgs n. 50/2016.

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento

della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la concessione può essere revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'art 176, c 4 e seguenti, del D.Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 21 – RECESSO ANTICIPATO

Il Concessionario avrà facoltà di recedere dalla concessione anticipatamente, a condizione che siano decorsi almeno 4 anni dalla data di sottoscrizione della convenzione e che comunque siano state ultimate ed accettate da parte del Comune le opere indicate all'art. 8 del presente capitolato.

In tal caso, nulla potrà pretendere a ristoro dei costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti contrattualmente previsti (inclusi quelli opzionali eventualmente offerti). Le opere realizzate verranno pertanto acquisite al patrimonio del Comune per accessione ex art 934 cc senza che competa al Concessionario alcuna indennità o compenso di sorta.

ARTICOLO 22 – CESSIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere a terzi la presente convenzione.

Per tutto quanto non indicato nel presente articolo, si fa espresso riferimento al Capitolato d'oneri, art. 9.

ARTICOLO 23 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti dovranno essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione. Competente per qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Alessandria. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale.

Per quanto non previsto nella presente Convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale.

Per tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata del servizio, il proprio domicilio legale presso il Centro sportivo comunale – Strada del Porto – Bassignana. Le notificazioni e le intimazioni verranno fatte con posta elettronica certificata inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata: ...

ARTICOLO 24 – DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione anche se non fisicamente acclusi alla stessa:

- il Capitolato gestionale e relativi allegati,
- l'offerta tecnica,
- l'offerta economica.

ARTICOLO 25 - SPESE DI REGISTRAZIONE E DI CONTRATTO

Tutte le spese contrattuali ed accessorie, relative e conseguenti alla stipula del presente Contratto, nessuna esclusa, saranno a carico del Concessionario.

Tutte le spese, imposte, tasse ed eventuali soprattasse inerenti e dipendenti dalla stipulazione della presente convenzione, nessuna esclusa, sono per intero a carico del Concessionario.

Si dà atto che la Società ha regolarmente provveduto al versamento delle relative somme come da ricevuta di bonifico bancario in data _____, di cui a reversale n. _____ in data _____ agli atti del fascicolo del contratto.

La presente convenzione rientra nell'ambito di applicazione dell'I.V.A., se dovuta ai sensi di legge.

Il presente contratto è soggetto a registrazione e l'imposta viene applicata in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 131/86.

ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati contenuti nel presente atto saranno trattati dal Comune di Bassignana esclusivamente ai fini dell'esecuzione contrattuale e dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il Concessionario con la sottoscrizione del contratto, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banca dati, archivi informatici, e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPDDPO) è l'Avv. Emanuela Durante ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:

PEC: emanuela.durante@ordineavvgenova.it

e-mail: avvema.durante@gmail.com.

Il Concessionario ha diritto di revocare il consenso, con decorrenza sin dalla sottoscrizione del presente contratto, nell'ipotesi di utilizzo dei dati personali per finalità diverse da quelle disciplinate nel presente contratto.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Bassignana implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

I dati saranno trattati sia mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea che elettronica e saranno archiviati anche mediante procedure

informatizzate, che ne garantiranno la riservatezza. Il trattamento sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate e saranno utilizzati standard di sicurezza elevati; saranno usate tecnologia ed applicativi correnti e i dati non saranno oggetto di profilazione.

Informa l'interessato che ha diritto in ogni momento di accedere ai propri dati personali per esercitare i diritti previsti dal GDPR UE 2016/679 ivi compresa la cancellazione (diritto all'oblio), e che può revocare il consenso qualora ritenga che non sussistano più le condizioni che rendono necessario l'utilizzo dei dati.

Le Parti acconsentono al trattamento dei dati contenuti nel presente contratto per le sole finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche, integrazioni o sostituzioni, il trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ivi previsti.

Il Concessionario si impegna a trattare i dati, anche sensibili, relativi ai rapporti derivanti dal presente contratto ottemperando scrupolosamente alla normativa in materia. Il Concessionario si impegna pertanto a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dell'esecuzione del contratto di concessione, vengano considerati riservati e come tali trattati. Il Concessionario assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione in generale del Committente.

ARTICOLO 27 ADEMPIMENTI EX ART. 2 D.P.R. N. 62/2013

Il Concessionario si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del presente contratto, il codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e il vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bassignana.

ARTICOLO 28 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente disciplinato e previsto nella presente convenzione e nel Capitolato gestionale, si rinvia alle normative nazionali, regionali e locali vigenti, in quanto applicabili.

Agli effetti fiscali, il valore del presente atto è determinato in netti € _____ (euro _____), oltre IVA di legge.

Per il Concessionario _____

Per il Comune di Bassignana _____